

Ordinanza n. 39

San Salvo 06-04-2021

OGGETTO: OCCUPAZIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO IN VIA GIOBERTI E PARCHEGGIO PIAZZA S. NICOLA PER L'ESECUZIONE DI LAVORI EDILI CON POSIZIONAMENTO DI PONTEGGI DAL 07-04-2021 AL 07-05-2021.

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE

Esaminata l'istanza pervenuta in data 03-04-2021 di cui al prot. n. 10847 presentata dal Sig. LOMBARDOZZI Michele nato a Roubaix (Francia) il 30-11-1978 e residente a San Salvo in via Borromini, tendente ad ottenere un provvedimento temporaneo di regolamentazione della circolazione stradale per l'esecuzione di lavori edili con posizionamento di punteggi in via Gioberti in corrispondenza del civico n. 30/32, con occupazione di suolo pubblico avente le dimensioni totali di mq 7.50 (5 m di lunghezza x 1.50 m di larghezza) e presso l'area verde sita all'interno del parcheggio di Piazza S. Nicola con occupazione di suolo pubblico avente le dimensioni totali di mq 7.50 (5 m di lunghezza x 1.50 di larghezza) con conseguente posizionamento di segnaletica sulla sede stradale dal giorno 07-04-2021 al 07-05-2021;

Preso atto del parere favorevole espresso dalla Polizia Locale il 06-04-2021 relativamente all'occupazione di suolo pubblico temporanea sul prospetto dell'immobile sito in via Gioberti in corrispondenza del civico n. 30/32 e presso l'area parcheggio di Piazza S. Nicola

Vista la planimetria e la documentazione fotografica allegate dalla quale si evince l'occupazione richiesta;

Ritenuto necessario autorizzare l'apposizione della segnaletica di cantiere prevista dagli art.li 30 - 43 del DPR 16.12.1992 n. 495, nonché ai sensi dell'art. 6 c.4 lett. F) richiamato dall'art. 7 c. 1 del C.d.S. e D.M. 10.07.2003;

Visto l'art. 7 del nuovo Codice della Strada, approvato con D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, in base al quale i comuni possono adottare i provvedimenti di cui all'art. 6 comma 4 lett. a) disporre per il tempo strettamente necessario, la sospensione della circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti per esigenze di carattere tecnico..ecc.; lett. b) stabilire obblighi divieti limitazioni temporanee;

Ravvisata la legittimità della richiesta;

Ritenuto necessario adottare gli opportuni provvedimenti in relazione alle caratteristiche delle vie ed alle esigenze del traffico veicolare e pedonale per consentire i lavori citati senza pericolo per la circolazione e per gli addetti alle operazioni;

Visti gli artt. 5 comma 3,6 -7 -20 e 21 del D. Lgs 30-04-1992 n. 285;

Visto l'art. 30 comma 7 del D.P.R. 16-12-1992 n. 495;

Ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 18-08-2000 n. 267 per propria competenza;

Visto lo Statuto Comunale;

ALBO ON-LINE N° 842 DEL 08.04.2021

COMUNE DI SAN SALVO - C_1148 - 1 - 2021-04-08 - 0011122

ORDINA

Il divieto di sosta con rimozione forzata temporaneo 00:00 – 24:00 di tutti i veicoli (rif. Figura II 74 Art. 120 – D.P.R. 16-12-1992 N. 495) **e il divieto di transito pedonale sul marciapiede sul prospetto dell'edificio sito in via Gioberti in corrispondenza del civico n. 30/32**, in deroga alla regolamentazione vigente, per il posizionamento di ponteggi di mq 7.50 dal giorno 07-04-2021 al giorno 07-05-2021 per complessivi gg. 31, con ripristino delle condizioni viabilistiche originarie al termine dell'intervento. L'impresa esecutrice assicurerà l'apposizione delle segnalazioni stradali, previste dal vigente Regolamento di esecuzione del C.d. S., di indicazione e presegnalazione dei lavori in corso in corrispondenza dei tratti della carreggiata stradale interessati.

PRESCRIVE

- L'osservanza del responsabile dei lavori per l'apposizione di tutta l'idonea segnaletica stradale temporanea di cantiere prevista dagli artt. 30-43 del D.P.R. 16-12-1992 n. 495, nonché ai sensi dell'art. 6 c. 4 lett. F) richiamato dall'art. 7 c.1 del C.d.S. e D.M. 10-07-2002, che dovrà essere tenuta in perfetta efficienza sia di giorno che di notte. Il titolare della concessione / autorizzazione è obbligato a riparare eventuali danni causati dalle opere o depositi autorizzati;
- l'obbligo al termine dei lavori, di ripristinare la segnaletica stradale preesistente avvisando il Comando di Polizia Locale dell'avvenuta riattivazione;
- l'obbligo a detenere nel luogo dei lavori la concessione /autorizzazione, così come è tenuto ad esporla in maniera ben visibile all'interno degli abitacoli dei veicoli autorizzati in deroga utilizzati dall'impresa e da esibire a richiesta degli organi di Polizia in servizio;
- l'apposizione dei segnali stradali riproducenti i contenuti della presente ordinanza almeno QUARANTOTTO (48) ore prima dell'efficacia del provvedimento;
- la predisposizione di idonei camminamenti alternativi per la protezione dei transiti pedonali nell'area interessata dalle attività in premessa collocando la prevista segnaletica provvisoria di cantiere;
- la delimitazione dell'area di cantiere, segnalata e non accessibile ai non addetti ai lavori, mediante collocazione di appositi dispositivi di tipo luminoso atti ad evidenziarne gli ingombri anche durante le ore serali e notturne;
- l'apposizione del pannello di cui alla (fig. II. 382) art. 30 recante le indicazioni: a) ente proprietario della strada; b) estremi dell'ordinanza di cui ai commi 1 e 7; c) denominazione dell'impresa esecutrice dei lavori; d) inizio e termine previsto dai lavori; e) recapito e numero telefonico del responsabile del cantiere, nonché segnale di lavori in corso di cui alla Fig. II.383 Art. 31 e segnale di obbligo di cui alle Figg. II. 80/b e/o 80/c Art. 122 in prossimità della testata del cantiere di durata superiore a 7 giorni lavorativi;

AVVERTE

- Che ai sensi degli artt. 3 c. 4 e 5 c.3 della Legge 7 agosto 1990 n. 241: il responsabile del presente procedimento è l'Ag. M. Valentina DEL BORRELLO;
- che a norma dell'art. 3 c. 4 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, avverso il presente provvedimento, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della Legge n. 1034/1971, al T.A.R.

competente per territorio, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua piena conoscenza o dalla sua pubblicazione, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni;

- che è altresì esperibile ricorso entro 60 giorni al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti avverso la segnaletica stradale inerente questo provvedimento, ai sensi dell'art. 37 c. 3 del D.Lgs. 30-04-1992 n. 285 e con le formalità stabilite dal regolamento di esecuzione e di attuazione, approvato con D.P.R. 16-12-1992 n. 495;
- che l'autorizzazione rilasciata a seguito del presente provvedimento potrà essere revocata in qualsiasi momento per motivi di pubblico interesse, abuso ed a causa di violazioni di norme in materia di circolazione stradale e regolamenti comunali;
- che si rende civilmente e penalmente responsabile anche per eventuali abusi, il Direttore dei Lavori del Cantiere e/o persona da questi designata;
- che con la presente si solleva il Comune da danni a persone o cose, nonché da qualsiasi molestia, anche giudiziaria, come pure da eventuali richieste di risarcimento danni che dovessero provenire da terzi in conseguenza dei provvedimenti inerenti l'esecuzione dei lavori previsti;
- che agli organi di Polizia stradale di cui all'art. 12 del C.d.S. è demandato il controllo dell'osservanza della presente ordinanza;
- che è fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito nel presente provvedimento.

Contro i trasgressori si provvederà a norma di legge.

La presente ordinanza viene trasmessa al Sig. LOMBARDOZZI Michele in qualità di rappresentante della Ditta LOMABRDOZZI Intonaci di Lomabardozzi Michele in San Salvo (CH) via Borromini snc, alla Stazione Carabinieri di San Salvo e pubblicata all'Albo Pretorio del Comune.



IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE

Magg. Dott. Antonio PERSICH